Sent. n. 292/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio iscritto al n. **80415** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 21.06.2024 proposto dalla Sig.ra **XX** (omissis), nata il omissis a omissis (omissis),

residente in omissis, Vicolo omissis n. omissis, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. Marina Milli, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, P.le Clodio n. 8, (marina.milli@avvocatope.it)

contro

- **INPS** – in persona del Presidente legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede legale in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21 e in persona del Direttore p.t. della sede zonale di Roma – San Giovanni, domiciliato per la carica presso la sede di Via dei Laterani n. 34.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTO il decreto di assegnazione del giudizio del 24.02.2026;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI all'udienza a porte chiude del 12 giugno 2026, con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Marina Milli, per la ricorrente, e l'Avv. Flavia Incleltolli, per l'INPS.

Considerato in

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente chiede l'accertamento del proprio diritto a conseguire la pensione diretta di vecchiaia in cumulo con condanna dell'INPS alla liquidazione del trattamento pensionistico dalla data del collocamento a riposo e al pagamento degli arretrati con interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre al favore delle spese di lite da liquidare al difensore antistatario.

La ricorrente fa presente che, in data 22.02.2021, ha presentato domanda di pensione diretta di vecchiaia in cumulo che, nonostante una serie di interlocuzioni e diffide ai competenti uffici INPS, ancora non le è stata liquidata.

Con memoria depositata in data 25.05.2026, si è costituito in giudizio l'INPS rappresentando che il trattamento pensionistico richiesto risulta in pagamento dal 01.03.2026, mentre gli arretrati sarebbero stati corrisposti sulla rata di aprile 2026; chiede, pertanto, venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

All'udienza odierna, l'Avv. Milli, per la ricorrente, conferma l'avvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico e dei relativi arretrati, quand'anche in relazione agli stessi non risulti depositato un conteggio analitico, e conclude per la cessazione della materia del

contendere, con il favore delle spese.

L'Avv. Incletolli, per l'INPS, conclude come in atti, chiedendo la compensazione delle spese di lite.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

1. Questo Giudice Unico, esaminata la documentazione in atti, ritiene che la pretesa della ricorrente sia stata soddisfatta, come dichiarato anche espressamente in udienza da parte attrice, circostanza dalla quale deriva l'ineludibile corollario della cessazione della materia del contendere, richiesta anche dalla controparte.

2. A tale proposito, giova ricordare come l'istituto della cessazione della materia del contendere trovi applicazione - pur in assenza di una disposizione espressa di legge codice di giustizia contabile - anche nel giudizio contabile, in virtù dei principi generali dell'ordinamento giuridico, sia in ragione del rinvio dinamico previsto dall'art. 7, comma 2, c.g.c. alle disposizioni del codice di procedura civile, sia con riferimento all'elaborazione giurisprudenziale su tale modalità di definizione del giudizio.

3. Tuttavia, avendo la ricorrente insistito per il riconoscimento delle spese di lite, va egualmente scrutinata, secondo il criterio della soccombenza virtuale, la fondatezza del ricorso.

A questo proposito, va rilevato il comportamento totalmente inadempiente dell'ente previdenziale che si è attivato a corrispondere quanto dovuto all'interssata, soltanto successivamente alla proposizione del ricorso, in prossimità dell'udienza di discussione del

giudizio e dopo più di cinque anni dalla data di domanda di liquidazione del trattamento pensionistico.

Pertanto, in ragione della riconosciuta fondatezza della pretesa vantata e del colpevole ritardo con il quale l'ente previdenziale ha provveduto ad ottemperare a quanto legittimamente richiesto dalla ricorrente, questo Giudice ritiene che l'INPS debba essere condannato al pagamento delle spese di difesa che si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e tenendo anche conto della possibilità per i pensionati di proporre ricorso davanti alla Corte dei conti personalmente (art. 152 c.g.c.), del valore della causa, dell'attività difensiva svolta e della natura delle questioni trattate, in complessive € 3.000,00 (tremila/00), oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

PQM

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio – in composizione di Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando:

- dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;

- condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite, quantificate in complessive € 3.000,00 (tremila/00), oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge, a favore dell'Avv. Marina Milli, dichiaratasi antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 giugno 2026.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.07.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

f.to digitalmente

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
24.07.2026 13:12:31
GMT+02:00

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.